

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzione:		
PRESIDENTE	106	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatori BARTOLOMEI ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (<i>Approvata dal Senato</i>) (1160);		
BIANCO GERARDO ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni concernenti norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (885)	106	
PRESIDENTE	106, 107	
MASTELLA, <i>Relatore</i>	106	
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA	107	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Interventi a sostegno delle attività musicali (<i>Approvato dal Senato</i>) (1305)	107	
PRESIDENTE	107, 112, 113, 115	
FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo</i>	112, 115	
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	109, 113, 115	
VIETTI ANNA MARIA, <i>Relatore</i>	107, 111	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa (<i>Approvato dal Senato</i>) (1306)	115	
PRESIDENTE	115, 118	
FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo</i>	118	
MASTELLA, <i>Relatore</i>	115, 118	
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	117	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori CALARCO ed altri: Estinzione del Convitto «Dante Alighieri» di Messina e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Messina (<i>Approvata dalla I Commissione del Senato</i>) (1114);		
BOTTARI ANGELA MARIA ed altri: Assegnazione in proprietà al comune di Messina dei beni del convitto Dante Alighieri di Messina e sua estinzione (271)	119	
PRESIDENTE	119, 121	

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1980

	PAG.
BOTTARI ANGELA MARIA	120
CAPPELLI, <i>Relatore</i>	119, 121
FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	121
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico (877)	122
PRESIDENTE	122, 124, 125
FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	124, 125
FONTANA ELIO, <i>Relatore</i>	122, 124, 125
SANGUINETI	123
VIETTI ANNA MARIA	124
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	125

La seduta comincia alle 10.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bottari Angela Maria sostituisce il deputato Quercioli.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Bartolomei ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (1160); Bianco Gerardo ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori

Bartolomei ed altri: « Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero »; e dei deputati Bianco Gerardo ed altri: « Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni concernenti norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero ».

Come i colleghi ricordano, in una precedente seduta l'esame dei provvedimenti era stato sospeso prima di passare all'esame degli articoli in attesa del parere della V Commissione bilancio. Il parere è ora pervenuto ed è favorevole, purché siano osservati i limiti di spesa previsti dalla proposta di legge n. 1160.

MASTELLA, *Relatore*. Propongo che sia scelta come testo base per l'esame degli articoli la proposta di legge n. 1160.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343 e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982 ».

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA.
Il gruppo comunista si astiene dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 dell'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sarà determinata sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, con la periodicità con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato ».

(È approvato).

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA.
Avevamo chiesto al Governo notizie e chiarimenti che stamane non abbiamo ottenuto. Il sottosegretario, che pure aveva seguito la discussione su questi provvedimenti svoltisi nella seduta del 23 gennaio scorso, non è presente né ci risulta che abbia informato la Commissione dei motivi della sua assenza.

Ciò sottolineato, il gruppo comunista non può che riconfermare l'astensione sulla proposta di legge in esame, con le medesime motivazioni già illustrate nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Intervento a sostegno delle attività musicali (Approvato dal Senato) (1305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Intervento a sostegno delle attività musicali », già approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

La VIII Commissione istruzione ha espresso parere favorevole con la raccomandazione di prevedere un incremento del contributo a favore dei complessi bandistici, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, con particolare riferimento a quelli operanti nel meridione d'Italia.

L'onorevole Vietti Anna Maria ha facoltà di svolgere la relazione.

VIETTI ANNA MARIA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1305, concernente interventi a sostegno delle attività musicali, già approvato dal Senato nella seduta del 23 gennaio scorso, deve considerarsi un provvedimento ponte tra la legge 14 agosto 1967, n. 800 e sue successive modificazioni, ed una nuova legge di riforma organica del settore.

L'esigenza urgente di tale riforma deriva non solo dall'articolo 49 del decreto presidenziale 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della legge n. 382, che così recita: « Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con legge di riforma dei rispettivi settori da emanarsi entro il 31 dicembre 1979 »; ma anche dai mutamenti avvenuti nel campo musicale nel nostro paese, dalla più vasta richiesta di fruizione della musica da parte della società, dalle esigenze della diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento in discussione è analogo alla legge 14 novembre 1979, n. 589 e deve essere esaminato in rapporto alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente

il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, di cui assicura la dotazione finanziaria e migliora la normativa. La legge n. 800 del 1967 prevede due tipi di finanziamento: per la lirica e la concertistica, affidato agli undici enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per un importo di dodici miliardi annui; per tutte le altre attività musicali, attraverso un fondo costituito, senza poterne quantificare l'importo, dalle percentuali dei seguenti proventi erariali: il 60 per cento di un'aliquota sul canone per gli abbonamenti alle radiodiffusioni; il 60 per cento di un'aliquota dei proventi lordi della RAI-TV, i due terzi dell'aliquota del 6 per cento dei diritti sugli spettacoli e sulle scommesse, con l'assegnazione del 25 per cento di quest'ultima dotazione ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistico-orchestrali e la creazione di un fondo speciale di 200 milioni di lire per favorire la nuova produzione musicale, la metà dei quali destinati a contributi per le bande musicali.

Le dotazioni finanziarie previste dalla legge n. 800 sono state gradualmente aumentate negli anni successivi. Per la lirica si è passati dai dodici miliardi del 1967 alla somma di lire 78.181.217.736 del 1979, oltre ad altri notevoli impegni di spesa assunti per il ripiano dei disavanzi degli enti lirici, mentre per il complesso di tutte le altre attività musicali la dotazione costituita dalle due aliquote del 60 per cento di proventi erariali non è stata modificata. Inoltre, il fondo derivante dai due terzi dell'aliquota del 6 per cento di diritti erariali su spettacoli e scommesse è stata sostituita nel 1973 da una dotazione di sei miliardi, diventata di undici miliardi nel 1977 e nel 1978.

Dal raffronto tra l'impegno di spesa per la produzione musicale degli enti lirici e quello a favore delle altre attività, si deduce un rilevante divario a favore dei primi. Gli stanziamenti a favore delle altre attività musicali, infatti, sono modesti, malgrado il loro notevole sviluppo in tutto il territorio nazionale per il fiorire di molteplici iniziative volte a promuovere manifestazioni e a diffonderle, per una più

vasta e generalizzata fruizione della musica.

Non sfugge certo ad alcuno l'importanza degli enti lirici, che costituiscono un patrimonio di alto livello culturale del nostro paese, tuttavia, di fronte al rilevante impegno di spesa è necessaria una costante attenzione del Governo, che, in base all'articolo 5 della citata legge n. 800, esercita su di essi la vigilanza, soprattutto per evitare ampliamenti di organici del personale e retribuzioni eccedenti rispetto a quelle previste dai contratti di lavoro, come del resto stabilito dalla legislazione vigente.

Esaminando le attività musicali non si può non fare un esplicito riferimento ai complessi bandistici, presenti anche nei più piccoli comuni, tenacemente legati alla storia delle nostre comunità locali, strumenti di diffusione dell'educazione musicale e sociali che realizzano valide forme di aggregazione sociale.

Per le bande musicali ci si è finora quasi esclusivamente limitati ai riconoscimenti verbali della loro funzione sociale senza assumere adeguati provvedimenti di sostegno finanziario e senza un organico piano di formazione e di aggiornamento tecnico degli strumenti.

La legge in discussione, seppur settoriale, tende a rispondere alle più pressanti esigenze del momento e ad introdurre alcuni miglioramenti procedurali alla vigente normativa.

L'articolo 1 aumenta, per l'anno 1980, lo stanziamento a favore degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate a lire 116 miliardi e lo stanziamento per il complesso delle altre attività a 18 miliardi e 500 milioni cui vanno aggiunte le note aliquote di tributi erariali. Sullo stanziamento per gli enti lirici una quota di lire 3 miliardi e 500 milioni è riservata per manifestazioni all'estero di cui 2 miliardi per l'ente teatro della Scala di Milano al quale l'articolo 7 della legge n. 800 del 1967 riconosce « particolare interesse nazionale nel campo musicale ».

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge n. 800 è stabilito in un miliar-

do di cui il fondo per la concessione di contributi a favore dei complessi bandistici è determinato in misura non superiore a lire 500 milioni.

L'articolo 2 prevede che i contributi agli enti lirici, in precedenza erogati per tre quarti all'inizio di ciascun esercizio e per la restante parte all'approvazione dei conti consuntivi da parte del Ministero, siano corrisposti in un'unica soluzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge con la sola trattenuta delle somme non versate o oggetto di contestazione da parte dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo, procedendo, inoltre, alla liquidazione dei residui contributi assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari. Non ostano, per la liquidazione delle sovvenzioni già assegnate, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, ferme restando le sanzioni penali ove previste. Tali norme tendono ad evitare il ricorso al credito da parte degli enti lirici che nel passato ha determinato forti indebitamenti cui lo Stato ha dovuto provvedere. Sempre l'articolo 2 prevede che sui contributi corrisposti non si applichi la ritenuta d'acconto per l'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 28 del decreto presidenziale del 29 settembre 1973, n. 600. Tale articolo ribadisce, inoltre, il divieto per gli enti lirici di procedere ad assunzioni di personale eccedente il contingente in servizio al 31 ottobre 1973.

Concludendo, mentre si rileva l'esigenza di una organica legge di riforma del settore che affronti, tra l'altro, il problema della formazione e dell'aggiornamento degli operatori musicali, si ritiene il provvedimento in discussione meritevole di approvazione per poter rispondere alle immediate esigenze degli enti lirici e per contribuire alla diffusione della musica, quale mezzo di elevazione spirituale e di formazione culturale, assecondando la vasta richiesta di fruizione musicale che proviene da un pubblico sempre più numeroso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo genere tant'è che, ormai, possiamo affermare che, di fatto, si è creata una situazione esasperante sulle scadenze forzatamente obbligate alle quali, comunque, si è costretti a dover dare una risposta, sia pur limitata e parziale. Anche oggi, dunque, per il perdurare dei ritardi e dei rinvii del Governo che dilaziona da tempi ormai troppo lunghi la questione vitale di una seria e organica legge di riforma del settore musicale, siamo di fronte ad un provvedimento del quale si chiede urgentemente la approvazione pur sapendo che è limitato e settoriale. Le assicurazioni del Governo, che tante volte ci sono state fatte, in merito ad una organica legge di riforma, sono chiaramente rimaste sul piano verbale dal momento che ad esse non è mai stato dato seguito. Non a caso, infatti, la scadenza che la legge n. 616 prevedeva al 31 dicembre 1979, e che, in qualche modo, indirizzava il Governo e lo stesso legislatore ad una riforma del settore musicale, del teatro e del cinema, è stata ampiamente disattesa. Soltanto in questi ultimi giorni abbiamo avuto notizia che il Ministero dello spettacolo ha approvato uno schema di bozza, di proposta di riforma per le attività musicali e lo stesso ministro dello spettacolo ha reso noti alcuni passi della relazione che dovrebbe accompagnare quello schema.

Quello che ci è parso di capire, da questa illustrazione molto sintetica del ministro (sappiamo, comunque, che le relazioni hanno sempre un valore limitato perché ciò che conta è l'analisi dell'articolato), è che il Governo, in sostanza, non ha ritenuto opportuno dar seguito a quell'accordo per la riforma delle attività musicali, che pur era intervenuto nella passata legislatura. E oio nonostante che il ministro più volte ci avesse assicurato, anche in questa Commissione, che il Governo avrebbe doverosamente tenuto conto perché il partire da una base già discussa ed accettata precedentemente dalle forze politiche avrebbe accelerato e sollecitato i tempi di attuazione della legge di riforme.

ma. È probabile, comunque, che questa sia una nostra impressione, ma non volendo ancorarci ad essa drasticamente, ci riserviamo di esprimere un giudizio definitivo soltanto quando avremo letto l'articolo, quando avremo visto il progetto di legge. Ci auguriamo, quindi, che il Governo, quanto prima, presenti al Parlamento il suo schema di riforma dando così sostanza reale ad una disponibilità più volte manifestata.

Il gruppo comunista, ripeto, considera ormai non più accettabile continuare a legiferare a singhiozzo su una materia così delicata, su un settore che non può più accettare piccole leggi tampone che seguono una logica restrittiva e limitata.

Sappiamo bene che la legge n. 800 è del tutto inadeguata rispetto a quello che si è realizzato nella vita musicale italiana e rispetto alle esigenze degli stessi operatori musicali che vogliono ritrovare un loro ruolo di lavoro e di capacità d'inserimento nel tessuto culturale e sociale del paese. Invece si costringe la musica italiana e le istituzioni musicali a vivere nella precarietà più assoluta e nell'incertezza, il che non giova certamente alla stessa programmazione culturale musicale e alla ricerca, che dovrebbe essere continua, dell'elevamento delle qualità artistiche e culturali.

L'onorevole Vietti ricordava nella sua relazione l'entità degli stanziamenti che vengono dati complessivamente alle varie realtà della vita musicale italiana e poneva l'accento, in modo particolare, sul grosso impegno che viene dispiegato per gli enti autonomi lirici. Questo è vero, ma vi è tutta un'altra fetta della vita musicale italiana, che è rappresentata dalle istituzioni concertistiche orchestrali delle varie associazioni, le quali hanno il grande merito di aver creato questo tessuto musicale abbastanza capillarizzato, nonostante tutto, nel nostro paese, e che risultano più sacrificate rispetto agli enti lirici. Questi enti, nonostante i finanziamenti non certo insignificanti, vivono ugualmente in una situazione di precarietà perché manca la legge-quadro complessiva di riferimento. Basti pensare all'entità degli interessi pas-

sivi che, anche per i ritardi con cui giungono questi provvedimenti pur parziali che nascondono certe miopie del Governo nell'intervenire non tempestivamente, negando alla vita musicale italiana una legge-quadro, essi sono costretti a sopportare e che costituiscono un anello di indebitamento continuo.

Provvedimenti di questo genere non destano il nostro entusiasmo (quante volte abbiamo detto che questi provvedimenti-tampone non dovrebbero più essere presentati), ma nella situazione attuale, per la perdurante mancanza di impegni concreti, anche fattivi, al fine di dare alla realtà musicale italiana una riforma e di fronte al problema del bisogno e dell'urgenza, si è costretti in qualche modo ad esaminarli. Questo perché credo che esista un dato molto chiaro che deve essere presente a tutti noi, e cioè che la realtà musicale italiana non può certo subire o scontare fino alle più drammatiche conseguenze, che possono essere costituite dai *black-out* di qualsiasi genere, colpe, ritardi, non volontà governative. Allora, per quanto riguarda il discorso complessivo, bisogna dire che, purtroppo, questo provvedimento deve essere approvato con urgenza.

Nel merito, invece, desideriamo porre l'accento esclusivamente sul quarto comma dell'articolo 1 che desta in noi comunisti, per alcuni aspetti, forti preoccupazioni. Mi spiego: tale comma prevede un aumento in lire mille milioni dello stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni ed integrazioni. Dobbiamo ricordare che un'integrazione, approvata con la legge 8 gennaio 1979, n. 7, afferma questo tipo di concetto, e cioè che vengono dati sovvenzioni, finanziamenti al fine di sostenere, tra l'altro, centri di iniziativa musicale, con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

Signor presidente, visto il tipo di applicazione successiva che è stata data a questa norma (il Senato l'ha riconfermata con l'approvazione di questo disegno di legge), soprattutto tramite il finanziamento concesso per l'anno 1979 ad alcuni peculiari centri di iniziativa musicale, immediatamente sono sorti in noi dubbi, perplessità e serie preoccupazioni. Infatti, nella sostanza, questa norma, se non interpretata in modo appropriato, può configurare il rischio e la possibilità di finanziamenti cumulativi dal momento che, quando si parla di enti ed associazioni che promuovono centri di iniziativa musicale, potrebbe trattarsi anche di enti ed associazioni musicali che già singolarmente usufruiscono di sovvenzioni statali per la produzione e la distribuzione musicale. Si avrebbe dunque la possibilità di un duplice finanziamento che non riteniamo assolutamente accettabile.

Inoltre, dovrebbe essere chiarito meglio il concetto riguardante le forme di coordinamento organico e continuativo della produzione e distribuzione musicale (questa è la dizione usata), in quanto riterranno inaccettabile pensare che una programmazione nazionale al riguardo possa essere effettuata da centri ed associazioni privati, in quanto questo è un preciso compito dello Stato, inteso come momento centrale e decentrato, al quale esso non può assolutamente rinunciare. Queste sono le preoccupazioni e i dubbi che nutriamo in relazione a questa norma.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato e noi comunisti avremmo certamente presentato emendamenti per chiarire la norma contenuta in questo comma, se non fossimo stati pressati non solo dall'urgenza di approvare il provvedimento, ma anche e soprattutto dalla preoccupazione e dal rischio, vista la situazione politica complessiva, di un suo insabbiamento qualora dovesse ritornare al Senato o, comunque, di prolungati e inaccettabili (in particolare per la realtà musicale e per la vita musicale nel nostro paese) dilazioni e ritardi nella definitiva approvazione dello stesso. È dunque solo questa preoccupazione, che testimonia —

credo — il nostro senso di responsabilità, che ci spinge a non introdurre in questa sede modifiche, pur nutrendo fortemente quelle riserve e preoccupazioni che ho prima espresso.

Concludendo, chiediamo al presidente che si effettui la votazione per divisione dell'articolo 1 in quanto, pur votando a favore del provvedimento nel suo complesso, intendiamo però astenerci sul quarto comma. Preannuncio anche la presentazione di un ordine del giorno teso ad esplicitare ed a chiarire quale dovrebbe essere l'interpretazione da dare a questa norma. Ci auguriamo che il Governo sia disponibile ad accettarlo; in caso contrario, diciamo molto chiaramente che siamo pronti a presentare subito una proposta di legge tendente a delineare, precisare e chiarire gli scopi e i compiti dei centri di iniziativa musicale, di cui si parla nel quarto comma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VIETTI ANNA MARIA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Scaramucci per il suo intervento al quale mi permetto fare alcune osservazioni.

Il denunciato ritardo nell'emanazione di una organica legge nel settore delle attività musicali, a mio avviso, non è solo imputabile al Governo, ma anche alla situazione determinatasi nel paese. Nella passata legislatura, infatti, fu presentato un disegno di legge che non fu approvato per la espressa volontà di trovare un vasto consenso da parte di tutte le forze politiche, prima, e per l'anticipato scioglimento delle camere, poi.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro in merito allo schema di bozza per la riforma delle attività musicali, non credo sia il caso di formulare adesso dei giudizi; potremo farlo, più opportunamente, quando sarà sottoposto al nostro esame il disegno di legge.

L'onorevole Scaramucci ha detto che il provvedimento al nostro esame è un ennesimo provvedimento tampone, ma io

non sono dello stesso avviso: parlerei, piuttosto, di una legge ponte tra l'attuale normativa e quella che sta per essere presentata dal Governo. È vero che gli enti lirici vivono in una situazione di grande precarietà nonostante che rappresentino un patrimonio culturale per il nostro paese, ma è anche vero che di ciò si tiene conto in questo disegno di legge poiché si è stabilito che il finanziamento sarà concesso entro trenta giorni dall'approvazione e verrà corrisposto in una unica soluzione.

Condivido l'osservazione rivolta al Governo in merito al disposto del quarto comma dell'articolo 1 perché, pur ritenendo importanti le iniziative per il coordinamento ed il funzionamento delle attività musicali, dobbiamo state attenti al fatto che la concessione di contributi non dia luogo al verificarsi di finanziamenti cumulativi.

Per quanto riguarda l'osservazione che la Commissione istruzione ha formulato nell'esprimere il suo parere favorevole, ritengo che potremmo raccomandare al Governo di tenerla nella dovuta considerazione in sede di stesura definitiva del disegno di legge che presenterà al Parlamento. Tutti riconosciamo l'importante funzione sociale che i complessi bandistici hanno nel nostro paese, ma l'accogliere la proposta della Commissione istruzione in questa sede significherebbe rinviare l'iter di approvazione di questo provvedimento e ciò, sicuramente, andrebbe contro i loro stessi interessi.

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Desidero, innanzitutto, ringraziare l'onorevole Vietti e l'onorevole Scaramucci per l'apporto che, la prima con la sua relazione, la seconda con il suo intervento, hanno dato alla discussione di questo disegno di legge.

Ritengo che il provvedimento al nostro esame vada inteso quale preludio alla riforma organica del settore. Di questa riforma si è tanto parlato e finalmente sono in grado di comunicare ai colleghi di questa Commissione che il disegno di legge in merito è già stato distribuito a tutti i

ministeri ed andrà all'esame della prossima riunione del Consiglio dei ministri. È una notizia ufficiale, questa, che so di poter fare anche a nome del ministro.

Il Governo ritiene che il provvedimento in esame sia estremamente urgente e ne sollecita l'approvazione.

Non appena la Camera sarà in possesso del disegno di legge di riforma organica è intenzione del Ministero convocare le varie parti politiche per un confronto sul disegno di legge stesso in modo che si possa trovare una certa convergenza prima di arrivare al suo esame in sede di Commissione e di aula.

Nello stesso tempo, assicuro che il Ministero farà tutto il possibile per dare immediata applicazione al disegno di legge al nostro esame, tant'è vero che è già stata convocata per domani mattina la riunione della commissione consultiva musica proprio per dare pratica attuazione a questo provvedimento.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Cosa intende per pratica attuazione?

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vale a dire che questa commissione provvederà alla distribuzione dei fondi previsti nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.

Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota

stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura musicale nel Mezzogiorno.

A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, è riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 500 milioni.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Ribadisco la richiesta di votazione per parti separate, dichiarando che il gruppo comunista si asterrà sul quarto comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li por-

rò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 è ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 110 miliardi secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati all'articolo 2, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 115, e per il residuo di 6 miliardi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in base alla quantità e qualità della produzione lirica, sinfonica e di balletto realizzata nell'ultimo triennio in rapporto al personale utilizzato nel corso delle stagioni considerate.

Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono liquidati, quanto a lire 110 miliardi in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'EN-PALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1979. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Entro lo stesso termine di trenta giorni si procederà alla liquidazione dei residui contributi e sovvenzioni assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari, attribuendosi all'accantonamento effettuato a norma del comma precedente l'effetto liberatorio comportato dalla esibizione del certificato di cui al secondo comma dello stesso articolo 39.

Acconti dell'80 per cento dei contributi concessi saranno corrisposti nei termini e con le modalità di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, anche agli Enti, Società, Istituzioni, Associazioni che ne sono assegnatari per le attività del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, quando le stesse risultino annualmente programmate

e ne è accertato il regolare svolgimento in due precedenti esercizi.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 8, non ostante alla liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi già assegnati o da assegnare, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e disposizioni successive, comprese quelle della presente legge, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, comprese quelle riferibili alla prima applicazione della nuova disciplina introdotta con legge 8 gennaio 1979, n. 7, ferme restando le sanzioni penali ove previste.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e le corrispondenti disposizioni della legge 8 aprile 1976, n. 115, e della legge 22 luglio 1977, n. 426.

Restano in vigore le disposizioni dell'articolo 1, commi sesto e settimo, dello articolo 2, ultimo comma, e dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426.

Sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, è così sostituito:

« Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973 ».

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 112.500 milioni derivante dall'applicazione della presente leg-

ge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Gli onorevoli Scaramucci Guaitini Alba, Sanguineti e Gualandi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerato che la formulazione della parte prima del IV comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1305 può comportare anche il finanziamento a centri di iniziativa musicale, con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, interessati, altresì, alla produzione e alla distribuzione musicale;

ravvisato pertanto che al riguardo si configura il rischio e la possibilità di finanziamenti cumulativi dal momento che potrebbe trattarsi di enti e associazioni musicali, le quali già singolarmente usufruiscono di sovvenzioni statali per la produzione e la distribuzione musicale;

rilevata quindi la necessità di evitare il rischio del duplice finanziamento per detti fini, nonché l'opportunità di indirizzare eventuali sovvenzioni a favore dei suddetti centri di iniziativa musicale, per chiari e precisati obiettivi,

impegna il Governo

ad interpretare lo spirito di detta norma nel senso di destinare eventuali sovvenzioni, sia a favore di iniziative tese a raccogliere documentazioni, a fornire informazioni e ad effettuare ricerche sulle atti-

vità musicali, sia in particolare, a favore di iniziative finalizzate a promuovere tra istituzioni musicali di ogni tipo e artisti e complessi, rapporti di lavoro diretti al contenimento dei costi e alla elevazione della qualità culturale e artistica, con la esclusione di qualsiasi finalità di lucro.

(0/1305/1/2)

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Accetto l'ordine del giorno a condizione che la parola: « impegna » sia sostituita con l'altra: « invita »; altrimenti potrei accettarlo come raccomandazione.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Aderiamo alla richiesta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanese, Belussi Ernesta e Mastella hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 425 recante « Interventi a sostegno delle attività musicali » e specificatamente il quarto comma dell'articolo 1, già approvato dal Senato, in base al quale si eleva per il 1980 a lire 1.000.000.000 il fondo speciale dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800,

considerato che nel corrente anno è in programmazione da parte dell'Associazione nazionale bande musicali italiane autonome (ANBIMA) — unico organismo associativo e rappresentativo di quasi tutte le realtà bandistiche italiane — la realizzazione di una « festa bandistica nazionale », con edizioni regionali, da attuarsi il 4 e 5 ottobre 1980, in occasione del 25° anno di attività da essa esercitata a servizio delle bande musicali italiane,

invita il Ministro
del turismo e dello spettacolo

a favorire l'opera di tale Associazione concorrendo a sostenerne le iniziative promosse (artistiche, culturali, sociali e popolari) con la concessione, nell'esercizio 1980, di

un contributo che consenta la realizzazione del programma delle attività e manifestazioni, quale riconoscimento e ulteriore stimolo all'opera da essa svolta a favore della diffusione e tutela della musica popolare e in particolare delle formazioni bandistiche italiane.

(0/1305/2/2)

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa (Approvato dal Senato) (1306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa », già approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio 1980.

Comunico che le Commissioni V bilancio e VIII istruzione hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Mastella ha facoltà di svolgere la relazione.

MASTELLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, negli ultimi quindici anni il teatro di prosa si è sviluppato in termini qualitativamente e quantitativamente rilevanti. Il numero degli spettatori è passato da 1 milione e 500 mila ad oltre 8 milioni. Questa evoluzione è conseguente al diffondersi e qualificarsi delle iniziative di produzione e di organizzazione promozionale della distribuzione teatrale, che ha visto il rilevante intervento delle regioni e degli enti locali. Il numero dei comuni nei quali si effettuano manifestazioni primarie del teatro di prosa è passato da 130 ad oltre 800, con irradiazione orizzontale dell'attività.

Il consolidamento delle strutture già esistenti e la nascita di nuove iniziative,

anche sul piano del confronto, hanno vivacizzato e dato vitalità al teatro di prosa. Nel processo evolutivo, un ruolo essenziale viene assolto dai giovani, che si avvicinano al teatro a livello di fruizione e di partecipazione attiva che, in moltissimi casi, si concreta in sbocchi occupazionali.

Nell'ultima stagione teatrale, 1978-1979, per le attività professionali di produzione si è registrata l'effettuazione di 677 spettacoli, con 27 mila rappresentazioni, e circa 8 milioni di spettatori, con l'offerta teatrale che si è continuata a mantenere ad un prezzo politico, e quindi non proporzionale al rapporto costi-ricavi.

Per ulteriormente incentivare questa positiva evoluzione — confermata anche dall'anno teatrale in corso di svolgimento — si rende indilazionabile la legge organica per il settore, già predisposta dal ministro dello spettacolo. La dimensione dell'attività teatrale necessita ormai della individuazione legislativa delle linee di politica di intervento dell'amministrazione centrale e degli enti locali, in un quadro armonico e coordinato di competenze che è, poi, assunzione di responsabilità. Una legge-quadro, ma che conferisca certezza, possibilità di programmazione e quindi di investimenti, per la migliore redditività socio-culturale dell'intervento dei pubblici poteri.

Fino ad oggi, alla vitalità dinamica del teatro si è tentato di dare una risposta con provvedimenti finanziari straordinari da parte dello Stato, di cui si è sempre rilevata la tardività rispetto alle esigenze che hanno motivato tali interventi, e con iniziative legislative regionali, delle quali è d'obbligo rilevare la carenza intrinseca per delineare ipotesi organiche e coordinate di sviluppo.

Con riferimento al sovvenzionamento statale, le imprese teatrali hanno acquisito dopo otto mesi (consistentemente ridotti per la svalutazione e gli interessi passivi) i contributi che dovevano essere loro assegnati nel luglio 1978, non hanno usufruito delle sovvenzioni per l'attività estiva 1978 e 1979 ed hanno acquisito solo per importi ridotti (il 30 per cento in media) i contributi che dovevano essere assegna-

ti nel luglio 1979. Il residuo 70 per cento verrà assegnato quando sopravverranno le richieste maggiori disponibilità finanziarie di cui alla presente legge per l'esercizio 1979.

Con il provvedimento in esame, si prevede l'integrazione dei fondi per il teatro di prosa di 7 miliardi di lire per l'esercizio 1980, nel presupposto che, a breve scadenza, si possa definire la legge organica. Lo stanziamento di 7 miliardi — appare opportuno sottolinearlo — non incrementa sostanzialmente di pari importo i fondi esistenti, in quanto con esso si recupera, per il 1980, la cifra di 3 miliardi di lire necessari per chiudere l'attività 1979 e di lire 2,5 miliardi stanziati con la legge 8 gennaio 1979, n. 7, limitatamente al prossimo 31 dicembre. In sostanza, le disponibilità globali del teatro di prosa del 1980 rispetto all'anno precedente registrano un incremento reale di soli 1.500 milioni, e cioè dell'8,50 per cento circa. Le imprese teatrali hanno iniziato l'attività 1979-80 con « anticipazioni » sui contributi di inizio stagione, la cui compiuta definizione si attua in questi giorni in virtù degli stanziamenti previsti dalla legge in discussione. A queste considerazioni si debbono aggiungere quelle relative all'aumento delle iniziative, all'incremento dei costi, alla instabilità conseguente all'impostazione della stagione senza contributi finali di quella precedente, agli oneri per interessi passivi, ai processi valutativi che colpiscono importi che, negli anni passati, si era potuto definire nel mese di ottobre e che quest'anno, per essere compiutamente conosciuti, attendono, per l'appunto, l'approvazione del presente provvedimento.

Occorre riconoscere che, a fronte di questa permanente aleatorietà, la stagione teatrale 1978-1979 si è regolarmente svolta e conclusa e che è giunto al giro di boa, con buoni esiti; l'anno teatrale 1979-80, in prospettiva del quale le imprese teatrali, con senso di responsabilità, in primo luogo hanno definito il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli attori e tecnici e, più in genere, dei dipendenti delle attività di produzione e di distribuzione teatrale; e in secondo luo-

go hanno confermato, nel proprio interno, l'accordo, in vigore da due anni, sul contenimento dei costi dell'attività teatrale.

Da questa breve disamina emerge chiaramente la necessità di procedere alla sollecita approvazione del provvedimento in esame anche per consentire di completare l'erogazione dei contributi di inizio stagione.

Per i motivi dianzi accennati, questo provvedimento non risolve i problemi del teatro di prosa. L'incremento reale delle disponibilità 1980, dell'8,50 per cento circa rispetto a quelle del 1979, è assolutamente carente e, pertanto, occorre far sollecitamente emanare la legge organica, non definendosi la quale per il prossimo futuro occorrerà preordinare ulteriori e adeguati interventi finanziari straordinari che consentano la regolare chiusura dell'anno teatrale 1979-80 e lo svolgimento della stagione estiva 1980 e l'inizio del 1980-81. È un dato, certo, che le imprese teatrali non possono più sopportare, dopo il 1978 e il 1979, che anche nel 1980, al termine della stagione, non vengano assegnati i contributi integrativi finali, essenziali per impostare il prosieguo dell'attività.

Il disegno di legge prevede inoltre, per il solo esercizio 1979, lo stanziamento di un fondo speciale di 500 milioni da destinare all'erogazione, alle attività dei circhi, di contributi finalizzati al sostegno di spettacoli qualificati sul piano artistico ed organizzativo. È superfluo sottolineare come tale intervento intenda parzialmente riconoscere la funzione sociale dell'attività circense, le sue insigni tradizioni, il suo carattere autenticamente popolare.

È significativo che tale norma, così come tutto il provvedimento in esame, sia stata approvata da tutti i gruppi parlamentari del Senato.

All'articolo 1 del disegno di legge, di cui si tratta, si prevede un incremento dei fondi per il teatro di prosa di 7 miliardi di lire per il 1980 e di 3.500 milioni per il 1979. Di questi 3.500 milioni, 500 milioni vengono erogati agli spettacoli di circo equestre nei termini dianzi ricordati.

Nell'articolo 2 viene confermata validità alle disposizioni di cui all'articolo 2

della legge 8 gennaio 1979, n. 7, in materia di snellimento delle procedure per la liquidazione dei contributi.

Nell'articolo 3 si prevede che all'onere complessivo di lire 10 miliardi e mezzo si provveda, quanto a 3 miliardi e mezzo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuovo ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo », e, quanto a lire 7 miliardi, mediante riduzione del medesimo capitolo n. 6856 per l'anno finanziario 1980.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Desidero rilevare che gran parte delle considerazioni già fatte sul provvedimento concernente le attività musicali valgono anche per il settore della prosa con riferimento all'ingiustificabilità dei ritardi del Governo per la legge di riforma. Il settore della prosa, tra l'altro, non è nemmeno regolato da una vera e propria legge complessiva e anche per questo si rende quanto mai necessaria una rapida approvazione della legge-quadro. Si tratta anche di affermare quel complessivo quadro normativo che a tutt'oggi è carente; ma naturalmente non vi è solo questo. Esiste, infatti, la necessità non certo di una qualsiasi legge di riforma, ma di una normativa capace di cogliere le novità che si sono prodotte anche nel campo istituzionale, in seguito alla legge n. 382 e al decreto attuativo n. 616, e di sviluppare tutti quei fermenti di ricchezza e di novità che lo stesso mondo teatrale presenta.

Attualmente il Governo ha fatto conoscere alcuni principi di indirizzo della relazione che accompagnerà lo schema governativo per una legge di riforma. Naturalmente riteniamo che, soltanto in base a questo, non possa essere fatta alcuna precisa valutazione di merito, in quanto è indispensabile conoscere l'articolato. Ci riserviamo, pertanto, di esprimere un giu-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1980

dizio in proposito allorché ne saremo venuti a conoscenza.

Continuiamo, quindi, a sollecitare il Governo a presentare quanto prima al Parlamento le sue proposte e a favorire un inizio rapido della discussione in Parlamento della legge di riforma della prosa, invitandolo nel frattempo a dare piena attuazione alla legge sul riordinamento degli enti teatrali italiani, che risulta essere ancora inattuata. Anzi, a questo proposito ricordo che abbiamo presentato da tempo un'interrogazione a cui, però, non è stata ancora risposta.

Nel merito del provvedimento, pur considerandone la limitatezza e l'inadeguatezza, vista la difficile situazione economica in cui si trova il mondo teatrale italiano, siamo favorevoli ad una sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MASTELLA, Relatore. Sulla base di una dichiarazione del ministro D'Arezzo, anticipo che il Governo ha predisposto un disegno organico di riforma che sarà presentato al Consiglio dei ministri in una delle prossime sedute.

FUSARO, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Desidero soltanto dire che lo schema di disegno di legge di riforma è già stato distribuito ai diversi ministeri competenti: non appena questi si saranno pronunciati, verrà presentato al Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamete in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

In attesa della legge di riforma delle attività teatrali di prosa, lo stanziamento

annuo di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410, e con legge 13 aprile 1977, n. 141, è ulteriormente aumentato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1980. Sulla somma di lire 3.500 milioni, lire 500 milioni vengono erogate, limitatamente all'anno 1979 agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per l'effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

(È approvato).

ART. 2.

Restano valide le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 10.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede, quanto a lire 3.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando lo accantonamento afferente alla voce « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo », di cui all'elenco n. 6, e, quanto a lire 7.000 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo n. 6856 per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge senatori Calarco ed altri: Estinzione del Convitto « Dante Alighieri » di Messina e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Messina (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1114); Bottari Angela Maria ed altri: Assegnazione in proprietà al comune di Messina dei beni del convitto Dante Alighieri di Messina e sua estinzione (271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Carlarco, Corrallo, Genovese, Recupero e Santalco: « Estinzione del Convitto " Dante Alighieri " di Messina e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Messina », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1979; e dei deputati Bottari Angela Maria, Capria, Madaudo, Astone, Perrone, Pavone, Gullotti, Bandiera, Pernice: « Assegnazione in proprietà al comune di Messina dei beni del convitto Dante Alighieri di Messina e sua estinzione ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha dato il proprio nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento e che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Cappelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CAPPELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame due proposte di legge il cui testo è identico. Il Senato, nella seduta del 29 novembre 1979, ha approvato la proposta di legge dei senatori Calarco ed altri sostituendo il titolo originario: « Assegnazione in proprietà al comune di Messina dei beni del Convitto " Dante Alighieri " di Messina e sua estinzione » con il seguente: « Estinzione del Convitto " Dante Alighieri " di Messina e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Messina ».

Il convitto Dante Alighieri di Messina attualmente è un istituto pubblico di istruzione, riconosciuto con il regio decreto 13 luglio 1933, n. 1073, che ha origini antichissime: è stato fondato, infatti, dai padri scolopi nel lontano 1625; in questi quattro secoli circa di attività, ha avuto vita diversa ed ha preso vari nomi. Già nel 1972 il consiglio di amministrazione dell'ente, per difficoltà finanziarie, su cui mi soffermerò in seguito, deliberò di accogliere la proposta del comune di Messina tendente ad ottenere la cessione del patrimonio immobiliare del convitto Dante Alighieri. Allora però non se ne fece nulla. Nel 1974 questo convitto che aveva alcune scuole, tra cui una scuola media, un ginnasio pareggiato, nonché un liceo classico parificato, una scuola elementare ed una scuola materna, perdurando le insopportabili difficoltà di bilancio non fu più in grado di perseguire i fini di istruzione per i quali fu istituito.

Attualmente il convitto Dante Alighieri ha un patrimonio costituito da un'area di circa 4.400 metri quadrati, di cui 1.300 edificati con la realizzazione di un edificio scolastico che ospita un istituto d'arte con 750 allievi. È altresì da rilevare che l'area costituente il patrimonio del suddetto convitto fu ceduta gratuitamente dal comune di Messina all'ente nel 1926. Il consiglio comunale di Messina con unanime deliberazione del 22 novembre 1977, approvata dalla commissione regionale della finanza locale, chiedeva, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'incorporazione del convitto Dante Alighieri: richiesta legittima, questa, poiché la suddetta legge, all'articolo 1, prevede, appunto, che gli enti di diritto pubblico, altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato ed interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati, non più perseguibili o, comunque, che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, eccetera, devono essere soppressi con le modalità stabilite o incorporati in enti similari.

Nel caso in esame, dunque, sono presenti tutte le condizioni richieste per poter procedere: il convitto Dante Alighieri è

un ente di diritto pubblico, è soggetto alla vigilanza dello Stato e non è più in grado di attuare i propri fini statutari.

Aggiungerò, inoltre, che presso la magistratura di Messina è in corso una richiesta di liquidazione dell'ente avanzata dagli ex insegnanti non ancora pagati che, con sentenza già esecutiva, hanno chiesto che venga messo all'asta questo enorme patrimonio: il comune, però, si è preoccupato, e a mio avviso giustamente, perché ciò aprirebbe la strada ad un intervento di carattere speculativo data l'area di grande valore sulla quale è possibile costruire un patrimonio edilizio che i tecnici hanno stabilito essere superiore, addirittura, ai venti miliardi.

L'assemblea regionale siciliana ha ribadito, l'8 giugno 1978, la deliberazione dell'organo della finanza locale e la possibilità della richiesta avanzata dal consiglio comunale di Messina. Si è tentato di ottenere da parte del Governo un provvedimento amministrativo per abbreviare i tempi dell'incorporazione del convitto nel comune di Messina; ci sono state interpellanze al Senato ed alla Camera, ma il Governo, pur riconoscendo la validità delle richieste, ha fatto presente alcune esigenze avanzate dal Ministero del tesoro investito del problema per la parte attinente alle operazioni di liquidazione.

L'esecutivo aveva dunque promesso un provvedimento legislativo per risolvere la questione, ma ad esso, trascorso ormai molto tempo, ha dovuto sostituirsi l'iniziativa parlamentare cosicché ci troviamo oggi a deliberare su questa proposta di legge pervenutaci dal Senato. In essa è stabilito che il convitto Dante Alighieri di Messina è estinto e che il patrimonio mobiliare ed immobiliare del medesimo è assegnato in proprietà al comune che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del convitto. Viene così garantita la liquidazione dei creditori e la salvaguardia del patrimonio. Il comune di Messina si è anche impegnato — e la legge lo ribadisce — a che i beni del convitto siano destinati a finalità di pubblico interesse.

Le motivazioni che brevemente ho espresse credo siano sufficientemente con-

vincenti dell'opportunità di approvare la proposta di legge al nostro esame con la quale recuperiamo il tempo perduto dal momento che il Governo e più specificamente il Ministero del tesoro, poteva, con un proprio provvedimento amministrativo, dare attuazione alla delibera del comune di Messina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOTTARI ANGELA MARIA. Brevemente, per preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista a questa proposta di legge con la quale oltre a compiere un atto di giustizia nei confronti del comune di Messina, impediamo, soprattutto, che venga compiuta una grossa speculazione su un'area vasta e di grande valore. Si dice che tale area abbia un valore di 25 miliardi: su di essa insiste una costruzione di grande valore per la città di Messina, edificata in epoca successiva al terremoto e che noi intendiamo salvaguardare. Va inoltre ricordato che l'area stessa era stata ceduta gratuitamente dal comune all'ente pubblico convitto Dante Alighieri per il perseguimento dei fini di istruzione e assistenza scolastica per i quali il convitto stesso era stato istituito e che sono stati riassunti dal comune.

L'urgenza dell'approvazione della proposta di legge in esame discende dal fatto che nei confronti dell'ex-real convitto è pendente un procedimento giurisdizionale promosso da ex-dipendenti. Al riguardo, comunque, esiste una sentenza della Corte di cassazione che, investita da questi ultimi della questione se il convitto potesse essere ritenuto ente di diritto pubblico o meno, si è pronunciata positivamente, tant'è vero che il magistrato davanti al quale pende il procedimento ricordato non ha poi reso esecutiva la messa in liquidazione del bene stesso. L'approvazione della proposta di legge, in sostanza, accoglierebbe una richiesta proveniente dal comune di Messina e da tutte le forze politiche e sociali della città.

I provvedimenti presentati in materia, sia quello già approvato dal Senato, sia

quello presentato alla Camera, sono frutto dell'iniziativa di tutte le forze politiche democratiche. Riteniamo pertanto che si possa approvare rapidamente la proposta di legge in esame, definendo così in maniera risolutiva tutti quei problemi che da anni sono sul tappeto e che hanno impedito anche di far fronte a certe esigenze espresse dalla regione siciliana (che aveva stanziato dei fondi per provvedere ai debiti dell'ex-real convitto) oltre che dagli enti locali. Tali esigenze, infatti, non hanno avuto risposta perché, non essendo stata definita a monte la questione del passaggio dell'ente al comune, lo stanziamento della regione siciliana non ha potuto essere speso.

La proposta di legge stabilisce che il comune di Messina, con fondi propri ma anche con fondi della regione, farà fronte a tutti i debiti dell'ex-real convitto Dante Alighieri e quindi potrà pienamente entrare in possesso del bene, che potrà essere impiegato per il perseguimento di quegli stessi fini per i quali era stato istituito. Infatti, nei locali dell'ente attualmente ha sede una scuola; inoltre, il comune intende trasferirvi anche il conservatorio musicale di Messina ed insediarvi una biblioteca comunale. In definitiva, quindi, entra in possesso dell'istituto per restituirlo a tutti i cittadini ed a quelle stesse finalità per le quali esso era sorto.

Per queste ragioni chiediamo che la proposta di legge in esame venga sollecitamente approvata ed annunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAPPELLI, Relatore. Non ho nulla da aggiungere a quanto è già stato detto; propongo soltanto che venga assunto come testo base per l'esame degli articoli la proposta di legge n. 1114, già approvata dal Senato.

FUSARO, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Il Governo è

favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base la proposta di legge n. 1114.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il Convitto « Dante Alighieri » di Messina, disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 13 luglio 1933, n. 1073, è estinto.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto, di cui al primo comma, è assegnato in proprietà al Comune di Messina che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del Convitto stesso.

Alle operazioni di consegna al sindaco del Comune di Messina provvede il commissario straordinario del Convitto, con l'intervento del provveditore agli studi di Messina.

I beni del Convitto devono essere destinati a finalità di pubblico interesse.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegnazione di cui alla presente legge e i relativi atti sono esenti da ogni tributo.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico (877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Elio Fontana ha facoltà di svolgere la relazione.

FONTANA ELIO, *Relatore*. Il disegno di legge all'ordine del giorno rientra in una serie di provvedimenti a sostegno delle attività cinematografiche e, in particolare, esso prevede « Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico ».

Penso sia inutile cercare di fare un lungo discorso sulla crisi che investe tuttora questo settore. Ciò che è importante, a mio avviso, è esaminare la crisi che grava sull'esercizio cinematografico inteso come sbocco commerciale, come punto di vendita del prodotto « film ». Tale complesso di difficoltà è dovuto senz'altro sia a fattori congiunturali, sia alla situazione economica generale del paese, ma, soprattutto, alla netta diminuzione delle frequenze degli spettatori, imputabile anche all'alternativa televisiva, ed alla crescita dei costi di gestione, derivante dalla scala mobile, dalla disciplina degli affitti delle sale e dall'incremento delle spese generali.

Ecco per quale motivo, per incentivare in senso globale le attività cinematografiche, occorre assolutamente dare impulso anche all'esercizio cinematografico. A mio avviso, pertanto, è indilazionabile la costituzione di un fondo autonomo, che cerchi di assecondare anche la tendenza evolutiva delle strutture tecnologiche verso nuovi sistemi automatizzati, allo scopo di consentire un minor costo di esercizio ed una migliore resa qualitativa del prodotto filmico.

Sotto quest'ultimo profilo, ricordo che, ad esempio, esistono già delle multisale

(con unico impianto di proiezione autotizzato) o delle casse automatizzate, accanto alle quali i necessari riammodernamenti delle sale consentono l'elevazione degli *standards* ambientali, condizione che assieme a quella dell'offerta di un prodotto di buona qualità potrà permettere il recupero di spettatori.

I vigenti strumenti legislativi (legge 14 agosto 1971, n. 819 e legge 20 gennaio 1978, n. 25) hanno una caratteristica: innanzitutto, sono inadeguati sul piano finanziario ed in secondo luogo i loro naturali destinatari hanno un'ampiezza limitata, essendo rappresentati dal piccolo e medio esercizio. Ora, io credo che non possiamo rimanere legati a tale inadeguatezza, soprattutto per quanto riguarda i comuni depressi cinematograficamente e con una popolazione non superiore ai 200 mila abitanti; è necessario invece guardare ad un quadro più generale della situazione, proprio in considerazione delle soluzioni che vengono prospettate (adozione di multisale o di casse automatizzate).

L'articolo 1 del disegno di legge in discussione prevede l'istituzione di un fondo « di sostegno » di due miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato. « Il fondo è destinato alla concessione di contributi in conto capitale » — recita il secondo comma dell'articolo 1 — « e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie ».

L'articolo 2 prevede il meccanismo della concessione e fa riferimento all'articolo 27 della legge sul cinema. Anche qui c'è un comitato istituito dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e si stabilisce che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa saranno adottati, di concerto con le amministrazioni interessate, cioè quella del tesoro e quella delle finanze, i criteri e le

modalità di utilizzazione del fondo nonché sarà pure determinato dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, il tasso di interesse da praticare sulle operazioni di finanziamento a carico del fondo. Quindi la novità è costituita da questo fondo autonomo presso la sezione autonoma di credito cinematografico della banca nazionale del lavoro.

Credo che, per tutta una serie di motivi di ordine generale, si debba dare voto favorevole a questo disegno di legge in modo che, collegandolo a tutti gli altri provvedimenti, si riesca a dare un nuovo volto ad un settore molto importante della cultura come è quello costituito, appunto, dall'attività cinematografica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANGUINETI. In primo luogo va fatta una considerazione di carattere generale: il continuare ad emanare provvedimenti di ordine settoriale, anche se in questo caso innovativi, non permette di affrontare adeguatamente i problemi dei vari settori dello spettacolo nell'attuale momento di crisi. Ora siamo in attesa di conoscere l'articolato del provvedimento ministeriale che è stato preannunciato per cui non è possibile, sulla base dei dati contenuti nella relazione, valutare in misura adeguata questo disegno di legge. Vorrei anche ricordare che il partito comunista ha presentato una proposta di riforma per la cinematografia e quindi è importante sollecitare il ministro a presentare un proprio progetto-quadro, altrimenti si dovrà richiedere di avviare la discussione sulla proposta di origine parlamentare.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, preannuncio la presentazione di un emendamento al secondo comma del primo articolo. L'esigenza di ammodernamento in rapporto alle nuove tecnologie e di riadattamento è, naturalmente, da noi condivisa; quello che ci lascia perplessi è il fatto che questo provvedimento venga a favorire esclusivamente i vertici del settore, il grande esercizio.

Ci troviamo, in questo caso, di fronte ad un problema di carattere politico generale, di carattere culturale, storico e sociale che non è specifico soltanto del campo dello spettacolo: quello della crescita della forbice che divide in condizioni di privilegio e di non privilegio. Questo significa che anche quando ci sono casi di crescita collettiva in un settore, aumenta la distanza tra condizioni meglio favorite in partenza e condizioni sfavorite. Probabilmente il Governo parlerà di questo provvedimento come di un provvedimento-ponte e mi auguro che sia così e che vi sia una apertura verso le esigenze dell'esercizio cinematografico, ma, come accennavo, il problema che il secondo comma dell'articolo 1 rischia di non affrontare è quello di una ulteriore divaricazione, e, del resto, il relatore ha brevemente ricordato come i costi di gestione non siano sufficientemente coperti dai vigenti strumenti legislativi. Si impone, quindi, una integrazione di carattere generale perché non si può lasciare in ombra il settore del piccolo esercizio che, per esplicita dichiarazione del relatore, è al momento indifeso.

Teniamo conto del fatto che non andare incontro alle esigenze di rinnovamento del piccolo esercizio nel quadro culturale cinematografico e generale della nazione significa ancora una volta non agire rispetto ad aree geografico-sociali che si trovano particolarmente esposte a processi di carattere disgregativo, come sappiamo anche troppo bene. La situazione, dunque, degli esercizi delle periferie cittadine, dei quartieri e dei piccoli centri, dove vi sono continuamente sale cinematografiche che chiudono, non può essere trascurata in occasione di un provvedimento di questo genere e perciò, accanto a quello che può essere lo sviluppo di alte tecnologie, non possiamo non pensare ad innovazioni di carattere tecnico minori, magari per sale consorziate, in modo da agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico ed organizzativo. L'emendamento che insieme ad altri colleghi intendo presentare viene a proporre una ripartizione in parti uguali del fondo di due miliardi

previsto dal primo comma: un 50 per cento dovrebbe essere utilizzato per le finalità già previste dal disegno di legge ed il restante 50 per cento dovrebbe essere riservato ad interventi che tutelino il piccolo esercizio, sempre nella direzione indicata in modo generale dal provvedimento ma tenendo conto delle condizioni differenziate e particolarmente disagiate.

Mi auguro che tale emendamento venga accolto perché esso viene incontro a situazioni non solo non meno urgenti di quelle prese in considerazione dal disegno di legge ma che toccano un quadro in cui elementi di disgregazione pesano con assai maggiore forza e si fanno minacciosi nell'attuale contesto culturale e civile della nazione. Per queste ragioni non posso che concludere auspicando che si arrivi quanto prima alla definizione di una riforma globale in questo campo che permetta una volta per tutte di superare questa serie di provvedimenti parziali che ci troviamo di fronte.

FONTANA ELIO, *Relatore*. Potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguineti se questi concordasse nel modificare le percentuali da lui indicate in 60 per cento per le grandi sale e 40 per cento per il piccolo esercizio.

VIETTI ANNA MARIA. Mi pare che stabilire delle percentuali fisse potrebbe portare al rischio di non poter utilizzare in pieno i finanziamenti. Credo che sarebbe meglio dire « fino ad una percentuale massima del 60 per cento » per cui se ci saranno richieste adeguate si potrà arrivare ad un tale esborso mentre, in caso contrario, ci si potrà fermare ad una spesa percentualmente minore destinando la parte restante a favore del piccolo esercizio.

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo mi dichiaro disposto ad accettare l'emendamento preannunciato dall'onorevole Sanguineti soltanto se sarà accolto il suggerimento dell'onorevole Vietti Anna Maria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FONTANA ELIO, *Relatore*. Rilevo che si è inteso prevedere un aumento delle percentuali di cui all'emendamento preannunciato dall'onorevole Sanguineti, considerando la legge sul cinema e il disegno di legge n. 880 che contempla un finanziamento per le piccole aziende. L'emendamento riguarda soprattutto le nuove forme tecnologiche di automatizzazione, e quindi le piccole e medie aziende non hanno bisogno di questo intervento. Mi sembra quindi accettabile il suggerimento formulato dall'onorevole Vietti proprio perché il problema è di incentivare queste forme automatizzate.

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Riferendomi alla richiesta avanzata dall'onorevole Sanguineti, desidero dire che anche per questo settore è già stato predisposto e inviato ai vari Ministeri lo schema di disegno di legge di riforma organica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È istituito presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo denominato « di sostegno » di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

Il fondo è destinato alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo alla introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie.

Gli onorevoli Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Fontana Elio e Vietti Anna

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1980

Maria hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo alla introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; e, per la parte restante a opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorire il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria ».

FONTANA ELIO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sanguineti ed altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal precedente articolo sono concessi su parere del Comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Sentito il Comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo sarà fissato con il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori BARTOLOMEI ed altri: « Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e connessione dei supplementi di congrua e degli assegni per

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1980

spese di culto al clero (*Approvata dal Senato*) (1160):

Presenti	28
Votanti	15
Astenuti	13
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge senatori Bartolomei ed altri n. 1160, risulta assorbita la proposta di legge Bianco Gerardo ed altri n. 885.

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Cabras, Cappelli, Fontana Elio, Gaspari, Gava, Lattanzio, Mammi, Mastella, Sanese, Vietti Anna Maria, Zolla.

Hanno dichiarato di astenersi:

Bottari Angela Maria, Carmeno, Caruso, Ciai Trivelli Anna Maria, Conti, Da Prato, Faenzi, Gualandi, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba.

Disegno di legge: « Interventi a sostegno delle attività musicali » (*Approvato dal Senato*) (1305):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Bottari Angela Maria, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Ciai Trivelli Anna Maria, Conti, Da Prato, Faenzi, Fontana Elio, Gaspari, Gava, Gualandi, Lattanzio, Mammi, Mastella, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Vietti Anna Maria, Zolla.

Disegno di legge: « Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa » (*Approvato dal Senato*) (1306):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Bottari Angela Maria, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Ciai Trivelli Anna Maria, Conti, Da Prato, Faenzi, Fontana Elio, Gaspari, Gava, Gualandi, Lattanzio, Mammi, Mastella, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Vietti Anna Maria, Zolla.

Proposta di legge senatori CALARCO ed altri: « Estinzione del Convitto " Dante Alighieri " di Messina e trasferimento del relativo patrimonio al Comune di Messina » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1114):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge senatori Calarco ed altri n. 1114, risulta assorbita la proposta di legge Bottari Angela Maria ed altri n. 271.

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Bottari Angela Maria, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Ciai Trivelli Anna Maria, Conti, Da Prato, Faenzi, Fontana Elio, Gaspari, Gava, Gualandi, Lattanzio, Mammi, Mastella, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Vietti Anna Maria, Zolla.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1980

Disegno di legge: « Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico » (877).

Presenti e votanti . . .	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Bottari Angela Maria, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Ciai Trivelli

Anna Maria, Conti, Da Prato, Faenzi, Fontana Elio, Gaspari, Gava, Gualandi, Lattanzio, Mammi, Mastella, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Vietti Anna Maria, Zolla.

La seduta termina alle 11,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO